Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 25 marzo 1970 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1969, n. **1224**.
Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Capua . . . . . Pag. 1882

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. **1225**.
Modificazioni all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, relativo alla circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E. . . . . Pag. 1882

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. **1226**.
Norme riguardanti i trasporti internazionali su strada di persone effettuati con autobus . . . . Pag. 1884

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. **1227**.
Norme riguardanti la soppressione degli obblighi di servizio pubblico nei confronti delle aziende esercenti servizi automobilistici a carattere prevalentemente interregionale, la compensazione degli obblighi di servizio pubblico da mantenere e il rimborso degli oneri per obblighi tariffari . . . . Pag. 1885

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. **1228**.
Istituzione di un sistema di tariffe a forcella applicabili ai trasporti di merci su strada fra gli Stati membri della C.E.E. . . . . Pag. 1887

Avviso di rettifica: (Legge 29 dicembre 1969, n. 1075). Pag. 1890

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1970.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Palermo . . . . Pag. 1890

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1970.
Classificazione della provincia di Isernia ai fini della determinazione della qualifica del segretario titolare. Pag. 1890

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 1891

Ministero della pubblica istruzione: Avviso per smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale . . . . Pag. 1891

Ministero della sanità: Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia ad accettare una donazione . . . . Pag. 1891

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « La Malvitana », con sede in Malvito . . . . Pag. 1891

Ministero delle finanze:
Dazi e prelievi applicabili dal 1° novembre 1967 al 30 giugno 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 789/67, numero 790/67, n. 797/67, n. 927/67, n. 998/67, n. 1086/67, n. 47/68, n. 101/68, n. 176/68, n. 231/68, n. 296/68, n. 366/68, n. 443/68, n. 519/68, n. 590/68, n. 656/68 e n. 723/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 789/67 (settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero) importati: a) dagli Stati membri della C.E.E.; b) dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) o dai paesi e territori d'oltremare (PTOM); c) dai Paesi terzi . . . . . Pag. 1891

Dazi applicabili dal 1° gennaio 1968 al 31 marzo 1968 alla importazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. n. 160/66) in provenienza da: Stati membri della C.E.E., scortata da certificato di circolazione mod. D.D.4; Paesi terzi; Stati africani e malgascio associati (SAMA) e Paesi e territori d'oltremare (PTOM); Grecia . . . . Pag. 1895

CONCORSI ED ESAMI

Ufficio medico provinciale di Potenza: Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza . . . . . Pag. 1912

Ufficio medico provinciale di Alessandria: Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Novi Ligure . . . Pag. 1912

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 75 DEL 25 MARZO 1970:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. **1229.**

Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione applicabili dal 1° gennaio 1970.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 75 DEL 25 MARZO 1970:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 15: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 5 % a premi « Elettrificazione ferrovie dello Stato »; 6 % « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Interventi statali » effettuate il 16 marzo 1970.

(2526)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1969, n. **1224.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Capua.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il regio decreto 2 dicembre 1900, con il quale è stato approvato lo statuto dello « Stabilimento Annunziata ed Annessi » di Capua, amministrato dall'E.C.A., dal quale risulta che l'istituzione persegue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali;

Visto il decreto del medico provinciale di Caserta in data 30 maggio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Capua è stato classificato ospedale generale di zona;

Visti i verbali in data 30 novembre 1968, 18 dicembre 1968, 10 gennaio 1969, 15 gennaio 1969, 22 gennaio 1969, 30 gennaio 1969 e 5 febbraio 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Capua (Caserta), è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

Immobili:

Nel comune di Capua:

1) edificio adibito al ricovero e cura degli infermi, confinante per un lato con la via F. Palasciano e per i restanti lati con la proprietà E.C.A., delimitato in rosso nelle planimetrie allegate ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero;

2) quartino al secondo piano, a destra del ripiano di scala, facente parte del fabbricato al vico G. De Capua n. 29, composto di tre stanze ed accessori, con assoluta proprietà dei lastrici corrispondenti di copertura, confinante con proprietà De Vivo, via Ottavio Rinaldi, vico G. De Capua e cortile comune;

3) quartino interno al secondo piano, con accesso dal vico G. De Capua, della consistenza di due vani e accessori, confinante con proprietà Parisi, proprietà De Vivo, vico G. De Capua e cortile comune;

4) terraneo con accesso sia dalla via Ottavio Rinaldi n. 28 che dal vico G. De Capua n. 23, con piccola cucina adiacente, confinante con le predette vie e proprietà De Vivo.

Mobili:

Mobili, attrezzature, arredi, beni di valore artistico, ecc. specificatamente indicati nelle schede allegate ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero.

Il medico provinciale di Caserta, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 35. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. **1225.**

Modificazioni all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, relativo alla circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica

europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della III tappa e stanziamenti di fondi necessari a coprire le spese derivanti dall'applicazione della legge stessa;

Vista la direttiva del Consiglio C.E.E. n. 68/360 del 15 ottobre 1968, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 257 del 19 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento ed al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità;

Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 3 della precitata legge 13 ottobre 1969, n. 740;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, è sostituito dal seguente:

« Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni dei regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri della C.E.E. in conformità agli articoli 48 e 49 del trattato istitutivo della Comunità economica europea.

Tale diritto si estende a favore:

a) del coniuge e dei discendenti minori di anni 21 o a carico;

b) degli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico.

Analogo diritto può essere riconosciuto ad ogni altro membro della famiglia dei lavoratori di cui al secondo comma del presente articolo che sia a carico o con esso conviva nel paese di provenienza.

Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno l'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui il lavoratore o i membri della sua famiglia vanno a stabilirsi rilascia gratuitamente un documento denominato « Carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della C.E.E. ».

Il rilascio della carta di soggiorno — conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per l'interno — viene effettuato su presentazione dei documenti seguenti:

Per il lavoratore:

1) il documento in forza del quale egli è entrato nel territorio della Repubblica;

2) una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un attestato di lavoro.

Per i membri della famiglia:

1) il documento in forza del quale sono entrati nel territorio della Repubblica;

2) un documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza attestante la esistenza del vincolo di parentela;

3) un documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, da cui risulti che i familiari sono a carico del lavoratore o che con esso convivono in detto Paese.

La carta di soggiorno di cui sopra è valida per tutto il territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data del rilascio ed è automaticamente rinnovabile. Le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica motivate dall'assolvimento di obblighi militari non ne infirmano la validità.

Ai membri della famiglia del lavoratore che non sono cittadini di uno Stato membro è rilasciato un documento di soggiorno la cui validità deve essere uguale a quella della carta di soggiorno rilasciata al lavoratore.

Un documento di soggiorno di validità almeno uguale al periodo di tempo del loro impiego nel territorio della Repubblica è rilasciato ai lavoratori che occupano un impiego di durata superiore a tre mesi ed inferiore ad un anno o che svolgono la loro opera per conto di un prestatore di servizio di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, semprechè non sia applicabile la disposizione di cui alla successiva lettera *b*).

Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica senza che sia necessario il rilascio della carta di soggiorno:

a) i lavoratori che esercitano un'attività subordinata di durata non superiore a tre mesi. Il documento in forza del quale gli interessati sono entrati nel territorio, corredato da una dichiarazione del datore di lavoro che indica il periodo previsto dell'impiego, costituisce titolo valido per il soggiorno; tuttavia, la dichiarazione del datore di lavoro non è richiesta per i lavoratori che beneficiano della direttiva del Consiglio dei Ministri della C.E.E. n. 64/224 del 25 febbraio 1964, relativa alla attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato;

b) i lavoratori stagionali, quando siano titolari di un contratto di lavoro vistato dal rappresentante diplomatico o consolare o da una missione ufficiale di reclutamento di manodopera dello Stato membro sul cui territorio il lavoratore viene a svolgere la propria attività.

I lavoratori di cui ai precedenti commi *a*) e *b*) sono tenuti a segnalare la loro presenza nel territorio nazionale in conformità all'ultimo capoverso dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.

Ai lavoratori frontalieri, che hanno la loro residenza in un altro Stato membro della C.E.E. nel cui territorio di norma ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana, verrà rilasciata una carta speciale valida per cinque anni e rinnovabile automaticamente, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per l'interno ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO — MORO — GAVA — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 31. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. **1226.**

Norme riguardanti i trasporti internazionali su strada di persone effettuati con autobus.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 117/66 emanato il 28 luglio 1966, concernente l'emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone, effettuati con autobus;

Visto il regolamento n. 1016/68 emanato dalla commissione delle Comunità europee il 9 luglio 1968 che stabilisce i modelli dei documenti di controllo di cui agli articoli 6 e 9 del citato regolamento n. 117/66 in data 28 luglio 1966;

Sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1969, n. 740;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno e per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Le attestazioni previste dal paragrafo 1 dell'art. 6 del regolamento n. 117/66/CEE del consiglio della Comunità economica europea del 28 luglio 1966 per le imprese italiane che effettuino, ai sensi del citato art. 6, trasporti internazionali su strada con autobus per i propri lavoratori, vengono rilasciate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, tramite le direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nel cui territorio hanno sede le imprese.

Le attestazioni vengono rilasciate in base alle dichiarazioni fatte dalle imprese e per i veicoli immatricolati ai sensi dell'art. 58, sesto comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Esse sono valide sull'intero percorso, compresi i tratti in transito, ed hanno la durata massima di un anno. In caso di necessità vengono rinnovate ogni volta per lo stesso periodo, su richiesta degli interessati.

Art. 2.

Il foglio di viaggio di cui devono essere munite le imprese che effettuano i servizi occasionali di trasporto su strada con autobus, ai sensi dell'art. 3 del citato regolamento 117/66 del 28 luglio 1966, deve essere compilato in duplice esemplare dal vettore, prima dell'inizio del viaggio, e l'originale deve trovarsi a bordo del veicolo per la durata di tutto il viaggio.

Il foglio di viaggio deve contenere l'elenco nominativo dei viaggiatori e deve essere vistato ai posti di frontiera in entrata ed in uscita dal territorio italiano con l'indicazione della data di passaggio.

La eventuale stipulazione di accordi bilaterali o multilaterali con altri Paesi membri per la sostituzione dell'elenco nominativo dei viaggiatori con la sola indicazione del numero dei viaggiatori, in applicazione dell'art. 5 del regolamento 1016/68 spetta al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, d'intesa con la direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Il vettore è responsabile della regolare tenuta dei fogli di viaggio.

Le imprese italiane che hanno utilizzato il foglio di viaggio debbono trasmettere l'originale al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro quindici giorni dal termine del viaggio.

Art. 3.

I fogli di viaggio sono contenuti in un libretto di 50 fogli, intestato a nome del vettore.

Il libretto è valido per la durata di un anno. In caso di necessità, viene rilasciato un altro libretto, su richiesta degli interessati.

Il libretto, al termine di ogni anno, deve essere restituito al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con i fogli di viaggio non utilizzati.

Art. 4.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, provvede al rilascio dei moduli di attestazione e dei libretti di viaggio, direttamente o a mezzo di organismi all'uopo incaricati.

Art. 5.

Le attestazioni ed i fogli di viaggio rilasciati ad imprese e vettori di altri Stati membri della Comunità economica europea costituiscono titoli validi per la temporanea circolazione nel territorio italiano degli autobus impiegati.

Art. 6.

Le attestazioni ed i fogli di viaggio debbono essere esibiti, per il controllo e su richiesta, agli agenti cui sono affidati i servizi di polizia stradale, ai sensi degli articoli 136 e 137 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 7.

Le autorizzazioni a prendere e deporre viaggiatori lungo il percorso, che possono essere accordate in via eccezionale ai vettori che effettuano servizi occasionali, di cui all'art. 3 del citato regolamento 177/66, sono rilasciate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 8.

Chiunque effettua i trasporti internazionali di lavoratori o servizi occasionali internazionali senza i documenti di controllo prescritti dal regolamento 1016/68/CEE o con documenti scaduti, incompleti od alterati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 25.000 a L. 100.000 salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

Per l'irregolare tenuta dei fogli di viaggio o per la mancata trasmissione al Ministero dei trasporti e della

aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, degli originali al termine del viaggio o la mancata restituzione dei libretti di viaggio alla scadenza della loro validità, il vettore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 10.000 salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

Art. 9.

Le infrazioni alle norme del presente decreto devono essere contestate immediatamente.

Qualora la contestazione immediata non sia possibile l'accertamento delle infrazioni deve essere notificato, a mezzo di un messo comunale, entro trenta giorni.

In ogni caso copia del verbale deve essere trasmesso al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata accertata l'infrazione e al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 10.

Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente ufficio del registro, con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista.

Quando non sia effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, con ordinanza motivata, determina, sentito il direttore compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente, la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro insieme con le spese di notificazione la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali la ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. La relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

E' inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — GASPARI — MORO
— RESTIVO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 22. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. **1227.**

Norme riguardanti la soppressione degli obblighi di servizio pubblico nei confronti delle aziende esercenti servizi automobilistici a carattere prevalentemente interregionale, la compensazione degli obblighi di servizio pubblico da mantenere e il rimborso degli oneri per obblighi tariffari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 1191/69 emanato il 26 giugno 1969, concernente l'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

Sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1969, n. 740;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il regolamento comunitario n. 1191/69/CEE in data 26 giugno 1969 si applica alle imprese esercenti autoservizi di linea sempre che l'attività di trasporto da esse svolta sia prevalentemente interregionale.

Ai fini del presente decreto, la prevalenza dell'attività di trasporto interregionale dell'impresa si ha quando la frequentazione in viaggiatori-chilometri delle autolinee interregionali, calcolata nell'anno solare precedente a quello in cui viene chiesta la applicazione del regolamento comunitario, sia superiore alla frequentazione in viaggiatori-chilometri delle autolinee regionali e locali esercitate nello stesso anno dall'impresa medesima, sulla base dei programmi di esercizio risultanti dagli atti di concessione e, comunque, di legittimazione dei servizi.

Si intendono per autolinee interregionali quelle che collegano località situate in regioni diverse.

Art. 2.

Nel termine indicato nell'art. 6 del regolamento comunitario, le imprese interessate possono presentare al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, domanda per l'attuazione dei provvedimenti previsti nel regolamento medesimo.

In particolare le predette imprese possono chiedere:

1) la soppressione totale o parziale di obblighi di esercizio, di trasporto e tariffari, qualora comportino svantaggi economici per le imprese o la sostituzione della tecnica di trasporto impiegata quando tale sostituzione sia suscettibile di migliorare i risultati di gestione;

2) la compensazione degli obblighi di esercizio, di trasporto e tariffari, nel caso che essi non vengano soppressi perchè indispensabili a garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto;

3) la compensazione degli obblighi derivanti dalla applicazione, ai trasporti di persone, di prezzi e condizioni imposti a favore di una o più categorie sociali particolari.

Le imprese possono, altresì, proporre, ai sensi dell'art. 4 del regolamento, l'adozione di misure atte a migliorare i risultati economici delle loro gestioni.

Le imprese sono tenute ad esibire, unitamente alla domanda, i conti di esercizio delle singole linee esercitate relativi all'anno solare precedente a quello in cui viene presentata la domanda, nonchè tutti i documenti necessari per dimostrare la incidenza degli obblighi di trasporto, di esercizio, e di tariffa sulle gestioni delle linee medesime.

Inoltre, le imprese richiedenti dovranno allegare alla domanda una relazione illustrativa, dalla quale risulti dimostrato il vantaggio economico che deriva dalla eliminazione degli obblighi di cui chiedono la soppressione nonché quello connesso alla adozione delle misure di carattere economico da esse proposte.

Art. 3.

Spetta al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, coordinare l'istruttoria delle domande di cui all'art. 2 del presente decreto da parte delle autorità competenti in base alle vigenti disposizioni.

A tal fine, il predetto Ministero comunica le singole domande e gli atti che le corredano alle autorità che hanno accordato le concessioni o che hanno comunque legittimato l'esercizio delle autolinee esercitate dalle imprese richiedenti.

L'istruttoria, da parte delle varie autorità competenti, viene condotta secondo quanto stabilito dalle norme in vigore.

I risultati delle istruttorie svolte in sede locale devono essere comunicati, con un rapporto illustrativo, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sentite le altre autorità rispettivamente competenti, può stabilire, in relazione a quanto previsto nell'art. 6, paragrafo 4, del regolamento comunitario, che la decisione sulle domande presentate dalle imprese venga adottata entro il 1° gennaio 1972, invece che nei più ristretti termini stabiliti nello stesso articolo, paragrafo 3; tale determinazione deve essere comunicata alle imprese interessate.

Art. 4.

Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è istituito un comitato consultivo, presieduto dal Ministro, o, per sua delega, dal direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e così composto:

da quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a ispettore capo;

da due rappresentanti della Direzione generale degli affari generali e del coordinamento, con qualifica non inferiore a ispettore capo;

da due rappresentanti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con qualifica non inferiore a ispettore capo;

da due rappresentanti del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

da un rappresentante del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Il comitato è, altresì, integrato da un rappresentante di ciascuna regione e di ciascun comune interessati alle singole questioni.

Le funzioni di segreteria vengono svolte da due funzionari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a ispettore di 1ª classe.

Il comitato consultivo dovrà essere sentito su tutte le questioni relative all'applicazione del regolamento comunitario n. 1191/69/CEE in data 26 giugno 1969 alle imprese esercenti autoservizi di linea.

Art. 5.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, una volta in possesso dei risultati delle istruttorie svolte sulle singole domande in sede locale ai sensi dell'art. 3, riferisce con apposita relazione, per ciascuna impresa, al comitato di cui all'art. 4, in ordine alle proposte di soppressione degli obblighi di trasporto e di esercizio.

Il comitato può ordinare supplementi di istruttoria e chiedere nuovi elementi alle varie autorità competenti.

Il parere del comitato deve essere motivato e non è vincolante.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, comunica il parere del comitato alle autorità competenti, le quali adottano i provvedimenti di rispettiva competenza.

Art. 6.

Le autorità concedenti, in relazione ai principi stabiliti nell'art. 3 del regolamento comunitario, hanno facoltà, nel provvedere in ordine alla soppressione di

obblighi di trasporto o di esercizio, di adottore le misure richieste nell'interesse generale procedendo, se necessario, al riordinamento dei servizi dell'impresa richiedente ed alla soppressione di autolinee ritenute non più rispondenti a pubblica necessità.

Art. 7.

Sulla base dei provvedimenti adottati dalle autorità competenti ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6 il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sentito il comitato consultivo di cui all'art. 4 del presente decreto, stabilisce, di concerto con il Ministero del tesoro, la misura della compensazione, a favore delle imprese richiedenti, degli oneri relativi alla conservazione totale o parziale degli obblighi di trasporto e di esercizio, nonchè di quelli connessi agli obblighi di natura tariffaria, secondo i criteri stabiliti negli articoli 10 e 11 del regolamento comunitario.

La spesa relativa fa carico alle amministrazioni concedenti, in proporzione alla percorrenza annua chilometrica, risultante dagli atti di concessione o di legittimazione dei servizi di rispettiva competenza.

L'erogazione delle somme dovute alle imprese come compensazione degli oneri avviene in rate trimestrali.

L'ammontare della compensazione degli oneri determinata con i criteri stabiliti nel regolamento comunitario e con le procedure di cui al presente decreto, resta invariato fino a quando non risulti che gli oneri anzidetti abbiano una variazione superiore nel complesso al dieci per cento.

La variazione dell'ammontare della compensazione deve essere approvata con le procedure previste nel presente decreto.

L'erogazione delle eventuali maggiori somme alle imprese interessate e il recupero di somme erogate in più, avviene in occasione del pagamento delle rate trimestrali.

Art. 8.

I provvedimenti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente decreto sono definitivi e devono essere pubblicati, rispettivamente:

a) nell'albo pretorio, ai sensi del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, se trattasi di provvedimenti comunali;

b) nel Bollettino ufficiale della regione o, in difetto, nei fogli degli annunzi legali delle province comprese nel territorio regionale, se trattasi di provvedimenti regionali;

c) nel Bollettino ufficiale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, se trattasi di provvedimenti statali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — GASPARI — MORO — CARON — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 21. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. **1228**.

Istituzione di un sistema di tariffe a forcella applicabili ai trasporti di merci su strada fra gli Stati membri della C.E.E.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 1174/68 emanato il 30 luglio 1968 concernente la istituzione di un sistema di tariffe a forcella applicabili ai trasporti di merci su strada fra gli Stati membri;

Visto il regolamento n. 358/69 emanato il 26 febbraio 1969 dalla commissione delle Comunità europee, in applicazione del citato regolamento n. 1174/68 in data 30 luglio 1968;

Sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1969, n. 740;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per l'interno;

Decreta:

TITOLO I

Art. 1.

I vettori che effettuano trasporti di merci su strada fra gli Stati membri, sottoposti al regime tariffario stabilito dal regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 1174/68 del 30 luglio 1968, sono tenuti al rispetto delle norme ivi contenute per tutta la durata della prevista validità e con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Le tariffe sono fissate e messe in vigore con le modalità di cui al successivo articolo 2, e con l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo articolo 3.

Le tariffe debbono essere applicate anche per la parte di percorso eventualmente effettuato attraverso il territorio di uno Stato non appartenente alle Comunità.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 4 del regolamento C.E.E. n. 1174/68, per quanto concerne la determinazione e le modificazioni delle tariffe, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, provvede alla conclusione di accordi con le autorità competenti degli Stati membri ed effettua le prescritte comunicazioni alla commissione C.E.E.

L'entrata in vigore delle tariffe e delle relative condizioni generali di applicazione derivanti dai detti accordi è disposta con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il vettore è tenuto ad applicare le tariffe in vigore nel giorno in cui viene effettuato il carico della spedizione.

Art. 3.

I contratti particolari comportanti l'applicazione di prezzi di trasporto al di fuori dei limiti delle forcelle, di cui all'art. 5 del regolamento C.E.E. n. 1174/68 del 30 luglio 1968, debbono essere comunicati mediante invio di copia integrale registrata, unitamente alla documentazione da cui si desumano gli elementi che ne giustificano la stipulazione ed i prezzi in essi convenuti, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro 10 giorni dalla data della stipulazione.

Nel caso di giustificata impossibilità di invio della copia registrata del contratto entro il termine previsto, questa potrà essere sostituita, per il tempo strettamente necessario, da altra copia non recante gli estremi di registrazione.

La comunicazione deve essere fatta a cura del vettore nazionale se il contratto particolare ha per oggetto trasporti che comportino operazioni di carico o di scarico in Italia.

Allo stesso obbligo sono soggetti i vettori appartenenti ad un altro Stato membro nel caso in cui i contratti comportino operazioni di carico in Italia e lo scarico non venga effettuato nel Paese d'origine di detto vettore.

I contratti e le documentazioni relative, debbono recare le firme autenticate di tutti i contraenti ed essere inviati in tante copie quanti sono gli Stati membri interessati, quali lo Stato membro di immatricolazione dei veicoli e quelli sul cui territorio avvengono il carico e lo scarico delle merci.

Art. 4.

Qualora dall'esame dei contratti di cui al precedente articolo 3 si accertino infrazioni alle norme dettate al riguardo dal regolamento C.E.E. n. 1174/68, spetta al Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di diffidare, di propria iniziativa o dietro richiesta delle autorità competenti degli altri Stati membri interessati, e senza pregiudizio delle altre eventuali sanzioni del caso, i vettori a non eseguire, per un periodo determinato, alcun contratto particolare senza preventiva autorizzazione.

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile può, con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, subordinare all'approvazione preliminare del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per un determinato periodo, la stipulazione di contratti particolari, allorchè, previo espletamento della procedura prevista dall'art. 5, paragrafi 6 e 7, del regolamento C.E.E. n. 1174/68, venga accertato che il mercato dei trasporti di taluni prodotti è in alcune relazioni perturbato.

Art. 5.

Le direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvedono alla divulgazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto che si discostano dalle tariffe a forcella, mediante affissione, in un locale accessibile al pubblico, degli elementi essenziali dei contratti particolari relativi a trasporti di merci il cui luogo di carico è situato nella circoscrizione regionale di loro rispettiva competenza.

A tal fine il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile trasmette alla direzione compartimentale competente per territorio tutti gli elementi necessari per la divulgazione, immediatamente dopo la ricezione delle comunicazioni di cui al precedente articolo 3 e di quelle ricevute dalle competenti autorità degli altri Stati membri.

Entro l'ultimo giorno di ogni mese, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, pubblica in un Bollettino mensile, appositamente istituito, gli estremi di tutti i contratti particolari divulgati nel mese precedente, omettendo il nome del vettore e la data di stipulazione, classificati per circoscrizione regionale, per relazione e per categoria di merci, distinguendo i trasporti in partenza da quelli a destinazione del territorio nazionale.

Art. 6.

Per ogni spedizione soggetta al regime tariffario previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 del regolamento C.E.E. n. 1174/68 è obbligatoria la compilazione di una lettera di vettura contenente tutte le indicazioni elencate nell'articolo 6 della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (C.M.R.) firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, alla quale è stata data esecuzione con legge 6 dicembre 1960, n. 1621.

In applicazione di ulteriori norme comunitarie o di accordi tariffari conclusi ai sensi dell'art. 4 del regolamento C.E.E. n. 1174/68, il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile può disporre, con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, che sulla lettera di vettura figurino altre indicazioni oltre quelle di cui al precedente comma e può stabilire un modello uniforme di lettera di vettura.

La lettera di vettura deve essere redatta almeno in quattro esemplari, firmati dal mittente e dal vettore, e destinati: il primo al mittente; il secondo per accompagnare la merce; il terzo al vettore, che deve conservarlo per un periodo di almeno due anni dalla data del trasporto; il quarto per essere inviato, a cura del vettore, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro il quinto giorno del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il trasporto.

Il vettore è responsabile della mancata compilazione della lettera di vettura.

Art. 7.

Le imprese di trasporto, i mittenti ed i destinatari delle merci, nonchè gli spedizionieri e gli altri intermediari di trasporto, sono obbligati a fornire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ed ai funzionari da questo dipendenti, tutte le ulteriori informazioni e notizie ritenute necessarie ai fini dell'applicazione del presente decreto, nonchè per corrispondere ad eventuali richieste degli organi delle Comunità europee.

Il controllo sulla corretta osservanza del regime tariffario nonchè la prevenzione e l'accertamento delle violazioni al presente decreto spettano agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nonchè ai funzionari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in

concessione, muniti di apposito documento di riconoscimento, i quali hanno facoltà di verificare libri e documenti, estrarne copia, accedere nei locali e sui veicoli dell'impresa, esigere chiarimenti e notizie.

TITOLO II

Art. 8.

I vettori i quali praticano prezzi di trasporto non conformi alle tariffe messe in vigore — salve le disposizioni dell'art. 5 del citato regolamento C.E.E. numero 1174/1968 — sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 300.000.

La stessa sanzione si applica ai vettori che violino alle disposizioni concernenti le condizioni generali di applicazione delle tariffe, di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 9.

Il vettore che avendo stipulato un contratto particolare a norma dell'art. 5 del regolamento n. 1174/68 non ne dà comunicazione al Ministero dei trasporti e della aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ovvero ne dà comunicazione oltre il previsto termine di 10 giorni dalla data della stipulazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 100.000.

La stessa sanzione si applica ai vettori che non forniscono, entro il termine stabilito, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile la richiesta documentazione atta a giustificare la stipulazione del contratto particolare, ovvero non trasportano l'intero quantitativo di merce previsto nel contratto particolare, ove tale quantitativo sia richiesto quale condizione necessaria alla stipula del contratto stesso.

I vettori che, diffidati a non stipulare o a non eseguire contratti particolari senza l'autorizzazione preliminare del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, a norma dell'art. 5, paragrafi 5 e 6, del regolamento numero 1174/68, li concludono o li eseguono ugualmente sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 900.000.

Art. 10.

Il vettore che non provvede alla compilazione della lettera di vettura internazionale per ogni trasporto ovvero vi provvede in modo incompleto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 200.000.

Il vettore che non trasmette entro il termine stabilito al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, le copie delle lettere di vettura destinate al controllo ovvero non conservano per almeno due anni le copie delle lettere di vettura utilizzate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 100.000.

Art. 11.

In caso di ripetute infrazioni alle norme del presente decreto il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile dispone la sospensione dell'impresa di trasporto dall'esercizio dell'attività internazionale, su tutte o su determinate relazioni di traffico, per un periodo di tempo commisurato alla natura ed alla gravità delle infrazioni commesse.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma terzo, del presente decreto, la sospensione è applicata per ogni singola infrazione.

Qualora, per il numero o per l'entità delle infrazioni, il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile ritenga che sia venuto meno nell'impresa il requisito dell'idoneità morale, dispone la revoca di tutte le autorizzazioni al trasporto di merci per conto terzi rilasciate all'impresa stessa.

Art. 12.

I vettori, i mittenti ed i destinatari delle merci, gli spedizionieri e gli altri intermediari di trasporti, i quali non forniscono, nel termine che verrà ad essi prescritto, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, od ai funzionari da questo dipendenti, tutte le informazioni o notizie ritenute necessarie ai fini dell'applicazione del regolamento n. 1174/68, ovvero forniscono informazioni e notizie false, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 300.000, salvo che il fatto non sia previsto come reato dal codice penale o da altre leggi.

Art. 13.

Nel caso che il vettore si opponga ai controlli di cui all'articolo 7, il pretore può disporre il libero accesso agli impianti e sui veicoli dell'impresa con l'assistenza della forza pubblica.

Il vettore che si oppone senza legittimo motivo ai controlli di cui al precedente capoverso è punito con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000 salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 14.

Le infrazioni alle quali il presente decreto ricollega sanzioni amministrative devono essere contestate immediatamente.

Qualora la contestazione immediata non sia possibile l'accertamento della infrazione deve essere notificato, a mezzo di un messo comunale, entro trenta giorni.

In ogni caso copia del verbale deve essere trasmessa al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata accertata la infrazione e al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 15.

Il trasgressore è ammesso a pagare, entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente ufficio del registro, con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista.

Quando non sia effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina, con ordinanza motivata, sentito il direttore compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente, la somma dovuta per la infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligato di pagare presso

l'ufficio del registro, insieme con le spese per le notificazioni, la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali la ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. La relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

E' inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — GASPARI — MORO — GAVA — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 24. — CARUSO

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 29 dicembre 1969, n. 1075: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1959-1960 », pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1970, all'art. 56, in luogo di « L. 17.451 » leggasi: « — L. 17.451 ».

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1970.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Palermo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione 9 aprile 1968, n. 0117/104, con la quale l'Amministrazione provinciale di Palermo ha chiesto la provincializzazione della strada di bonifica n. 10 « del Casale »: dalla progressiva chilometrica 27 + 600 della strada statale n. 118 alla progressiva chilometrica 37 + 000 della stessa strada statale n. 118, di km. 11 + 620;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che ha espresso il proprio parere favorevole con voto 10 novembre 1969, n. 1666;

Ritenuto, pertanto, che la strada suindicata può essere classificata provinciale ai sensi degli articoli 10 e 24 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la seguente strada: « dalla progressiva chilometrica 27 + 600 della strada statale n. 118 alla progressiva chilometrica 37 + 000 della stessa strada statale n. 118 », dell'estesa di km. 11 + 620 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

(2275)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1970.

Classificazione della provincia di Isernia ai fini della determinazione della qualifica del segretario titolare.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 188 del 15 luglio successivo, con il quale è stata approvata la revisione della classificazione generale delle province, in conformità a quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 5 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Vista la legge 2 febbraio 1970, n. 20, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 16 successivo, con la quale è stata istituita la provincia di Isernia e delimitata la circoscrizione territoriale della stessa, già facente parte della provincia di Campobasso;

Visti i dati, forniti dall'Istituto centrale di statistica, dai quali risulta che la superficie della nuova provincia è di Km^2 152.884 e la popolazione residente, calcolata al 15 ottobre 1961, data dell'ultimo censimento generale, è di 105.801 abitanti;

Ritenuto che, per effetto delle descritte variazioni territoriali ed in base alla tabella *B*, allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, alla nuova provincia di Isernia deve essere assegnato un segretario generale di seconda classe;

Visti gli articoli 3, 4 e 5 della legge 8 giugno 1962, n. 604; nonchè la tabella *B*, allegata alla legge stessa;

Decreta:

La provincia di Isernia è assegnata, ai fini dell'attribuzione della qualifica del segretario titolare, alla classe seconda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1970

p. *Il Ministro:* SARTI

(2281)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 3 marzo 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Piero de Angelis, console onorario del Perù a Genova.

(2289)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso per smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Francesco Saverio Maresca, nato a Sorrento (Napoli) il 5 febbraio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 19 maggio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(2252)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale n. 300.9/1286 del 10 marzo 1970, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un'area sita nel comune di Roma, del periziato valore di L. 18.030.420, distinta al catasto rustico al foglio 264 parte della particella 62 e parte della particella 3, disposta dalla Società italiana risanamento agrario (S.I.R.A.) con atto 4 luglio 1969, n. 20680 di repertorio, a rogito notar dott. Cesare Marini, registrato al 1° Ufficio atti pubblici di Roma al n. 9134 Mod. 71/M Serie F. Mod. 1, vol. 1164, da destinarsi all'ampliamento degli spazi intorno all'asilo nido per lattanti e divezzi « Palmina Talenti » in Roma, di proprietà dell'opera stessa, cui l'area donata è adiacente.

(2375)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « La Malvitana », con sede in Malvito

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 febbraio 1970, la gestione commissariale della società cooperativa « La Malvitana », con sede in Malvito (Cosenza) è stata prorogata fino al 30 luglio 1970.

(2422)

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi e prelievi applicabili dal 1° novembre 1967 al 30 giugno 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 789/67, n. 790/67, n. 797/67, n. 927/67, n. 998/67, n. 1086/67, n. 47/68, n. 101/68, n. 176/68, n. 231/68, n. 296/68, n. 366/68, n. 443/68, n. 519/68, n. 590/68, n. 656/68 e n. 723/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 789/67 (settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero) importati:

a) dagli Stati membri della C.E.E.;

b) dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) o dai paesi e territori d'oltremare (PTOM);

c) dai Paesi terzi.

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:		
della Tariffa	della Statistica		Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda	SAMA e PTOM	Paesi terzi
			Dazio sul valore %	Dazio sul valore %	Dazio sul valore %
ex 20.01		Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda, con aggiunta di zuccheri:			
	01	A. con aggiunta di zuccheri (*a*)	5,50	5,50	22
ex 20.02		Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico, con aggiunta di zuccheri:			
	ex 01	A. funghi	4	4	20,20
	ex 02	B. tartufi	4	4	18,40
	ex 05 ex 08	C. pomodori	3	3	15,60
	ex 10	D. asparagi	4	4	19,60
	ex 12	E. crauti	4	4	18,40
	ex 14	F. capperi e olive	4	4	18,40
	ex 16 ex 19	G. altri ortaggi e piante mangerecce	esenzione	esenzione	20,80

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda — Dazio sul valore %	SAMA e PTOM — Dazio sul valore %	Paesi terzi — Dazio sul valore %
20.03	00	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri	2,40 (b)	2,40 (b)	22 (b)
ex 20.04	01-04-07 ex 10	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate), ad esclusione dello zenzero	3,10 (b)	3,10 (b)	23,40 (b)
ex 20.05		Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, con aggiunta di zuccheri:			
	ex 05	- paste di datteri, di fichi secchi e di uva secca, anche mescolate con paste di altra frutta . . .	3,10 (b)	3,10 (b)	26,40 (b)
	09	- altre	3,10 (b)	3,10 (b)	26,40 (b)
ex 20.06		Frutta altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di alcole, addizionate di zuccheri, ad eccezione dello zenzero (c):			
		B. altre:			
	ex 05	I. in alcole, con aggiunta di zuccheri	2,70 (b)	2,70 (b)	26,40 (b)
		II. senza alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:			
		a. di più di 1 kg:			
		1. polpa di tamarindo:			
	06	aa. non depurata	esenzione (b)	esenzione (b)	13,80 (b)
	07	bb. depurata	0,60 (b)	0,60 (b)	15,40 (b)
	08	2. polpa di cassia	0,60 (b)	0,60 (b)	15,40 (b)
	40-42 45-48	3. non nominati	2,40 (b)	2,40 (b) (d)	20,20 (b) (e)
		b. di 1 kg o meno:			
		1. polpa di tamarindo:			
	13	aa. non depurata	esenzione (b)	esenzione (b)	15 (b)
	14	bb. depurata	0,60 (b)	0,60 (b)	16,60 (b)
	15	2. polpa di cassia	0,60 (b)	0,60 (b)	16,60 (b)
	30-31-33 35-38	3. non nominati	2,40 (b)	2,40 (b) (d)	21,40 (b) (f)
ex 20.07		Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, addizionati di zuccheri (g):			
		A. con densità superiore a 1,33 a 15° C:			
		I. di uve:			
	ex 01	a. non concentrati	4,20 (b)	4,20 (b)	41,20 (b)
	ex 02	b. concentrati (aventi, cioè, un tenore zuccherino totale superiore a 35 per cento)	15,70 (b)	15,70 (b)	72 (b)
		II. altri:			
		b. con aggiunta di zuccheri:			
		1. in misura non superiore a 15 per cento:			
	14-15-16	aa. di agrumi	1,90	1,90	30,40 (b)
		bb. non nominati:			
	62	- succhi di datteri e di fichi secchi	2,40	2,40	31,60
	63-64	- altri	2,40	2,40	31,60
	65-66 67-69	2. in misura superiore a 15 per cento . .	2,70 (b)	2,70 (b)	32,40 (b)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda — Dazio sul valore %	SAMA e PTOM — Dazio sul valore %	Paesi terzi — Dazio sul valore %
ex 20.07 (segue)		B. con densità eguale od inferiore a 1,33 a 15° C:			
		I. di uve:			
	ex 21	a. non concentrati	4,20 (b)	4,20 (b)	28 (b)
		b. concentrati (aventi, cioè, un tenore zuccherino totale superiore a 35 per cento):			
	ex 17	1. allo stato solido o pastoso	3,10 (b)	3,10 (b)	25,20 (b)
	ex 24	2. allo stato liquido	2,70 (b)	2,70 (b)	24 (b)
		II. di agrumi:			
		a. di arance:			
	28	- con aggiunta di zuccheri in misura non superiore a 15 per cento	1,90	1,90	17,20
	31	- con aggiunta di zuccheri in misura superiore a 15 per cento	2,70 (b)	2,70 (b)	20 (b)
		b. altri:			
	ex 70 ex 72	- con aggiunta di zuccheri in misura non superiore a 15 per cento	1,90	1,90	16,60
	32-33	- con aggiunta di zuccheri in misura superiore a 15 per cento	2,70 (b)	2,70 (b)	19 (b)(h)
		III. di ananassi:			
	ex 73	- con aggiunta di zuccheri in misura non superiore a 15 per cento	2,40	2,40	18,40
	36	- con aggiunta di zuccheri in misura superiore a 15 per cento	2,70 (b)	2,70 (b) (i)	20 (b)
		IV. di mele o di pere:			
		b. con aggiunta di zuccheri:			
	38	1. in misura non superiore a 15 per cento	2,40	2,40	21,40
	39	2. in misura superiore a 15 per cento	2,70 (b)	2,70 (b)	22,20 (b)
		V. di pomodori:			
	ex 74	- con aggiunta di zuccheri in misura non superiore a 15 per cento	2,40	2,40	19
	42	- con aggiunta di zuccheri in misura superiore a 15 per cento	2,70 (b)	2,70 (b)	21 (b)
		VI. di altri frutti od ortaggi:			
		- con aggiunta di zuccheri in misura non superiore a 15 per cento:			
	ex 75	- - succhi di datteri e di fichi secchi .	2,40	2,40	19,60
	ex 76	- - altri	2,40	2,40	19,60
	45	- con aggiunta di zuccheri in misura superiore a 15 per cento . . .	2,70 (b)	2,70 (b)	20,40 (b)
		VII. miscugli:			
		a. di succhi di agrumi e di succhi di ananassi:			
	ex 77	- con aggiunta di zuccheri in misura non superiore a 15 per cento	2,40	2,40	18,40
	48	- con aggiunta di zuccheri in misura superiore a 15 per cento	2,70 (b)	2,70 (b)	20 (b)
		b. di succhi di mele e di succhi di pere:			
	ex 78	- con aggiunta di zuccheri in misura non superiore a 15 per cento	2,40	2,40	21,40
	51	- con aggiunta di zuccheri in misura superiore a 15 per cento	2,70 (b)	2,70 (b)	22,20 (b)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda — Dazio sul valore %	Importazioni da: SAMA e PTOM — Dazio sul valore %	Importazioni da: Paesi terzi — Dazio sul valore %
ex 20.07 (segue)		c. altri:			
		- con aggiunta di zuccheri in misura non superiore a 15 per cento:			
	ex 79	- - succhi di datteri e di fichi secchi, mescolati con succhi di altre frutta	2,40	2,40	19,60
	ex 80	- - altri	2,40	2,40	19,60
	60	- con aggiunta di zuccheri in misura superiore a 15 per cento	2,70 (*b*)	2,70 (*b*)	20,40 (*b*)

(*a*) Dal 1° novembre 1967 al 30 giugno 1968, il « chutney di mango » è esente da dazio (decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1967, n. 505 e decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 681).

(*b*) In aggiunta al dazio è riscosso un prelievo, fatta eccezione per i prodotti indicati nelle successive note (*c*) e (*g*).

Per la determinazione dei prelievi va tenuto presente quanto segue:

1) all'importazione in provenienza dagli altri Stati membri della C.E.E. il prelievo è pari, per 100 chilogrammi netti di prodotto, ad un importo di lire italiane 25 moltiplicato per il coefficiente indicato per il prodotto stesso nel seguente prospetto:

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Coefficienti
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri	20
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate)	57
ex 20.05	1. Crema di marroni	47
	2. Altre:	
	a) con tenore in peso di zucchero superiore al 30 %	55
	b) altre	10
ex 20.06	Frutta altrimenti conservate:	
B I	in alcole, con aggiunta di zuccheri	
B II	senza alcole, con aggiunta di zuccheri:	
	1. Ananassi	6
	2. Uve	9
	3 Altre, compresi i miscugli	10
ex 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, addizionati di zuccheri:	
	— di un tenore in peso di zucchero addizionato superiore al 30 %	49

2) all'importazione in provenienza dai Paesi terzi il prelievo è pari, per 100 chilogrammi netti di prodotto, al coefficiente indicato per il prodotto stesso nel prospetto di cui al surriportato punto 1) moltiplicato per:
— lire italiane 134,70 per il periodo dal 1° novembre 1967 al 30 novembre 1967;
— lire italiane 131,30 per il periodo dal 1° dicembre 1967 al 15 aprile 1968;
— lire italiane 134,60 per il periodo dal 16 aprile 1968 al 30 giugno 1968;

3) se il tenore in zuccheri diversi addizionati per 100 chilogrammi netti di prodotto importato, accertato dai competenti Laboratori Chimici Compartimentali delle Dogane nei modi indicati dal Regolamento C.E.E. n. 789/67, è superiore di 3 chilogrammi o più al tenore espresso dal coefficiente indicato nel prospetto di cui al surriportato punto 1), il prelievo va calcolato, per 100 chilogrammi netti di prodotto importato:

aa) per le provenienze dagli Stati membri della C.E.E., moltiplicando l'importo di lire italiane 25 per un coefficiente uguale al tenore in zuccheri diversi addizionati, riscontrato all'analisi;

bb) per le provenienze dai Paesi terzi, moltiplicando l'importo di cui al punto 2) sopracitato, vigente al momento dello sdoganamento, per un coefficiente uguale al tenore in zuccheri diversi addizionati, riscontrato all'analisi;

4) a richiesta dell'interessato, se il tenore in zuccheri diversi addizionati per 100 chilogrammi netti di prodotto importato, riscontrato alla analisi, è inferiore di 2 chilogrammi o più al tenore espresso dal coefficiente indicato nel prospetto di cui al surriportato punto 1), il prelievo va calcolato in conformità a quanto indicato nel precedente punto 3), a seconda della provenienza;

5) alle importazioni originarie dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) o dai paesi e territori d'oltremare (PTOM) il prelievo è pari, per 100 chilogrammi netti di prodotto, al prelievo stabilito per le provenienze dai Paesi terzi secondo le modalità indicate ai punti 2), 3)-bb) e 4) sopracitati, fatte salve le eccezioni previste nelle successive note (*d*) ed (*i*).

(*c*) Il prelievo non è riscosso per i prodotti della voce doganale 20.06-B-I e B-II menzionati qui di seguito:

1) Ananassi:
a) in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg, se il tenore in peso di zucchero non è superiore al 17 %;
b) in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno, se il tenore in peso di zucchero non è superiore al 19 %;

2) Pesche, pere, albicocche:
a) in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg, se il tenore in peso di zucchero non è superiore al 13 %;
b) in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno, se il tenore in peso di zucchero non è superiore al 15 %.

(*d*) Per le conserve di ananasso, originarie da SAMA e PTOM, il prelievo è pari a un importo di lire 25 moltiplicato per il coefficiente 6, indicato per tali prodotti nel prospetto di cui al punto 1) della nota (*b*), soprariportata, tenuto conto delle modalità previste ai punti 3)-aa) e 4) della stessa nota (*b*).

(*e*) Dal 1° gennaio 1968 al 30 giugno 1968, per i segmenti di pompelmo, importati dai Paesi terzi, si applica il dazio del 18,40 % sul valore (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 681).

(*f*) Dal 1° gennaio 1968 al 30 giugno 1968, per i segmenti di pompelmo, importati dai Paesi terzi, si applica il dazio del 20 % sul valore (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 681).

(*g*) Il prelievo non è riscosso per i succhi di frutta o di ortaggi di un tenore, in peso, di zucchero addizionato pari o inferiore al 30 %.

(*h*) Dal 1° novembre 1967 al 30 giugno 1968, per il succo di pompelmi, importato dai Paesi terzi, si applica il dazio del 17,10 % sul valore (decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1967, n. 505).

(*i*) Per i succhi di ananasso, originari da SAMA e PTOM, il prelievo è pari a un importo di lire italiane 25 moltiplicato per il coefficiente 49, indicato per tali prodotti nel prospetto di cui al punto 1) della nota (*b*) soprariportata, tenuto conto delle modalità previste ai punti 3)-aa) e 4) della stessa nota (*b*).

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi applicabili dal 1° gennaio 1968 al 31 marzo 1968 all'importazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. n. 160/66) in provenienza da:
- **Stati membri della C.E.E., scortata da certificato di circolazione mod. D.D.4 ;**
- **Paesi terzi;**
- **Stati africani e malgascio associati (SAMA) e Paesi e territori d'oltremare (PTOM);**
- **Grecia.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT — Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:										
		B. gomme da masticare del genere « chewing-gum », contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:										
	05	I. inferiore o uguale a 60 %, in peso	zero	1.744	1.575	2.419	1.744	1.838	12	8.038	23	zero
	08	II. superiore a 60 %, in peso	zero	2.256	2.031	3.131	2.256	2.375	12	10.213	23	zero
		C. altri:										
	11	I. preparazione detta « cioccolato bianco »	zero	2.356	2.100	1.500	2.356	2.988	18	12.206	27	6.050
		II. non nominati:										
		a. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:										
	14	1. inferiore o uguale a 30 %, in peso	zero	750	675	1.044	750	794	18	3.619	27	3.363
	17	2. superiore a 30 % e inferiore o uguale a 40 %, in peso	zero	1.144	1.031	1.588	1.144	1.206	18	5.500	27	5.106
		3. superiore a 40 % e inferiore o uguale a 50 %, in peso:										
	19	aa. non contenenti amido o fecola	zero	1.444	1.300	2.006	1.444	1.519	18	6.975	27	6.450
	21	bb. altri	zero	1.444	1.300	2.006	1.444	1.519	18	8.144	27	6.450
	23	4. superiore a 50 % e inferiore o uguale a 60 %, in peso	zero	1.744	1.575	2.419	1.744	1.838	18	8.381	27	7.794
	26	5. superiore a 60 % e inferiore o uguale a 70 %, in peso	zero	2.044	1.844	2.838	2.044	2.156	18	9.594	27	9.138
	29	6. superiore a 70 % e inferiore o uguale a 80 %, in peso	zero	2.344	2.113	3.256	2.344	2.475	18	10.806	27	10.481
	32	7. superiore a 80 % e inferiore o uguale a 90 %, in peso	zero	2.644	2.388	3.675	2.644	2.788	18	11.956	27	11.825
	35	8. superiore a 90 %, in peso	zero	2.950	2.656	4.088	2.950	3.106	18	13.169	27	13.169

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	importazioni da: Stati membri della C.E.E.						Paesi terzi (a) (b) (c)			
				Dazio specifico in lire per 100 kg netti							Dazio consolidato in sede GATT.	
della Tariffa	della Statistica		Dazio ad valorem %	Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.04 (segue)		b. altri, contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:										
	38	1. inferiore o uguale a 50 %, in peso	zero	2.444	2.181	1.625	2.444	3.081	18	13.000	27	6.450
	41	2. superiore a 50 % e inferiore o uguale a 70 %, in peso	zero	2.556	2.288	2.219	2.556	3.075	18	12.944	27	8.063
	44	3. superiore a 70 %, in peso	zero	2.956	2.656	3.394	2.956	3.319	18	13.888	27	11.425
18.06		Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao:										
		A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, contenente in peso:										
	04	I. 65 % o meno di saccarosio	zero	1.806	1.625	2.506	1.806	1.900	16	8.063	—	—
	08	II. più di 65 % di saccarosio	zero	3.006	2.713	4.175	3.006	3.169	16	13.438	—	—
		B. altre:										
		I. cioccolata in massa; articoli in cioccolato, anche ripieni (all'eccezione dei gelati); prodotti a base di zucchero contenenti cacao e preparazioni simili a base di prodotti sostitutivi dello zucchero:										
	11	a. non contenenti saccarosio o con un contenuto di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) inferiore a 5 %, in peso	zero	1.100	969	zero	1.100	1.719	19	7.425	—	—
		b. altre:										
		1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 % in peso, e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:										
	13	aa. inferiore a 50 %, in peso	zero	1.356	1.219	1.881	1.356	1.425	19	6.050	27	6.050
	17	bb. uguale o superiore a 50 %, in peso . . .	zero	1.656	1.494	2.294	1.656	1.744	19	7.394	27	7.394
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte, in misura:										
	21	aa. uguale o superiore a 1,5 %, e inferiore a 3 %, in peso	zero	2.206	1.975	2.088	2.206	2.600	19	10.781	27	7.394
	24	bb. uguale o superiore a 3 %, e inferiore a 4,5 %, in peso	zero	2.456	2.200	1.994	2.456	2.994	19	12.319	27	7.394
	27	cc. uguale o superiore a 4,5 %, e inferiore a 6 %, in peso	zero	2.606	2.325	1.669	2.606	3.300	19	13.494	27	6.719
	31	dd. uguale o superiore a 6 %, in peso . . .	zero	2.906	2.588	1.556	2.906	3.769	19	15.344	27	6.719

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT. — Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.06 (segue)		II. gelati, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	34	a. inferiore a 3 %, in peso	zero	1.794	1.075	1.163	1.794	1.550	19	5.131	27	3.363
	37	b. uguale o superiore a 3 %, e inferiore a 7 %, in peso	zero	1.750	1.556	1.400	1.750	2.425	19	9.769	27	2.688
	40	c. uguale o superiore a 7 %, in peso	zero	2.350	2.088	175	2.350	3.363	19	13.469	27	2.688
		III. non nominate:										
		a. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso:										
	43	1. in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 500 grammi . . .	zero	7.575	3.069	1.244	7.575	5.631	19	13.738	27	1.344
	48	2. altre	zero	7.575	3.069	1.244	7.575	5.631	19	13.738	—	—
		b. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
		1. uguale o superiore a 1,5 %, e uguale o inferiore a 6,5 %, in peso:										
	51	aa. in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 500 grammi	zero	2.306	2.063	1.781	2.306	2.831	19	11.650	27	6.719
	54	bb. altre	zero	2.306	2.063	1.781	2.306	2.831	19	11.650	—	—
	57	2. superiore al 6,5 %, e inferiore a 26 %, in peso	zero	4.550	4.019	zero	4.550	6.944	19	27.525	—	—
	61	3. uguale o superiore a 26 %, in peso	zero	Vedi regime delle voci 21.07-E-II, III, IV e V					19	Vedi regime delle voci 21.07-E-II, III, IV e V	—	—
19.01		Estratti di malto:										
	01	A. contenenti estratto secco in misura uguale o superiore a 90 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	11	4.200	—	—
	07	B. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	11	3.144	—	—
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 %, *in peso:*										
	02	A. contenenti estratto di malto e contenenti zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) in misura uguale o superiore a 30 %, in peso	zero	450	400	zero	450	625	16	5.256	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c): Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.02 (segue)		B. altre:										
		I. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso e contenenti amido o fecola in misura:										
		a. inferiore a 14%, in peso:										
	07	1. non contenenti saccarosio	zero	zero	zero	zero	zero	zero	16	794	—	—
		2. altre, contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:										
	11	aa. inferiore a 60%, in peso	zero	1.356	1.219	1.881	1.356	1.425	16	6.844	—	—
	15	bb. uguale o superiore a 60%, in peso	zero	2.406	2.169	3.338	2.406	2.538	16	11.544	—	—
		b. uguale o superiore a 14% e inferiore a 32%, in peso:										
	18	1. non contenenti saccarosio	zero	zero	zero	zero	zero	zero	16	1.594	—	—
	21	2. altre	zero	1.506	1.356	2.088	1.506	1.588	16	8.019	—	—
		c. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%, in peso:										
	24	1. non contenenti saccarosio	zero	zero	zero	zero	zero	zero	16	1.725	—	—
	27	2. altre	zero	600	544	838	600	631	16	4.081	—	—
		d. uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%, in peso:										
	30	1. non contenenti saccarosio	zero	zero	zero	zero	zero	zero	16	3.350	—	—
	33	2. altre	zero	1.025	925	1.419	1.025	1.075	16	5.344	—	—
		e. uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%, in peso:										
	36	1. non contenenti saccarosio	zero	zero	zero	zero	zero	zero	16	5.250	—	—
	39	2. altre	zero	450	406	625	450	475	16	6.788	—	—
	41	f. uguale o superiore a 85%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	16	1.538	—	—
		II. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	42	a. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 5%, in peso	zero	2.256	2.019	2.069	2.256	2.681	16	11.531	—	—
	45	b. uguale o superiore a 5%, in peso	zero	2.000	1.781	569	2.000	2.744	16	13.925	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT. — Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.03		Paste alimentari:										
	03	A. paste con aggiunta di uova	zero	zero	zero	zero	zero	zero	15	4.894	—	—
		B. altre:										
	11	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	15	4.894	—	—
	18	II. non nominate	zero	zero	zero	zero	zero	zero	15	5.063	—	—
19.04	00	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	zero	zero	zero	zero	zero	zero	15	(d) 1.538	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice », « corn-flakes » e simili:										
	01	A. a base di granturco	zero	zero	zero	zero	zero	zero	10	4.950	—	—
	07	B. a base di riso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	10	3.188	—	—
	11	C. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	10	4.894	—	—
19.06	00	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	zero	zero	zero	zero	zero	zero	11	5.250	—	—
19.07		Pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:										
	04	A. pane croccante detto « Knäckebrot »	zero	zero	zero	zero	zero	zero	10	3.381	24	5.531
	05	B. pane azimo (Mazoth)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	10	5.350	24	5.700
		C. altri:										
	08	I. pane di glutine per diabetici	zero	zero	zero	zero	zero	zero	22	13.050	—	—
		II. non nominati, contenenti amido o fecola in misura:										
	11	a. inferiore a 50 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	22	2.388	—	—
	15	b. uguale o superiore a 50 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	22	4.231	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:										
		A. non contenenti saccarosio, contenenti amido o fecola in misura:										
	01	I. inferiore a 32 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	23	1.781	30	1.900

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. – Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti – Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) – Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT – Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.08 (segue)		II. uguale o superiore a 32 % e inferiore a 50 %, in peso:										
	04	a. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	23	3.119	30	3.325
	07	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	838	23	16.013	30	3.325
		III. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 65 %, in peso:										
	11	a. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	23	4.456	30	4.750
	14	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	444	23	11.331	30	4.750
	17	IV. uguale o superiore a 65 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	23	5.350	30	5.700
		B. altri:										
		I. pan pepato, contenente saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:										
	20	a. inferiore a 30 %, in peso	zero	750	675	1.044	750	794	23	5.725	35	3.363
	23	b. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %, in peso	zero	1.356	1.219	1.881	1.356	1.425	23	7.825	35	6.050
	26	c. uguale o superiore a 50 %, in peso	zero	1.956	1.763	2.713	1.956	2.063	23	9.919	35	8.738
		II. non nominati, contenenti amido o fecola in misura:										
		a. inferiore a 32 % in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:										
		1. inferiore a 30 %, in peso:										
	29	aa. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	zero	750	675	1.044	750	794	23	5.144	35	3.363
		bb. altri; contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	32	alfa. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 12 %, in peso	zero	zero	300	494	zero	1.350	23	13.738	35	3.363
	35	beta. uguale o superiore a 12 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	1.913	23	22.331	35	3.363

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT. — Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.08 (segue)		2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %, in peso:										
	38	aa. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	zero	1.050	950	1.463	1.050	1.113	23	6.488	35	4.706
		bb. altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	41	alfa. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 12 %, in peso	zero	zero	569	913	zero	1.669	23	15.081	35	4.706
	44	beta. uguale o superiore a 12 %, in peso	zero	zero	194	369	zero	2.225	23	23.675	35	4.706
		3. uguale o superiore a 40 %, in peso										
	47	aa. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	zero	1.506	1.356	2.088	1.506	1.588	23	8.500	35	6.719
		bb. altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	50	alfa. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 12 %, in peso	zero	zero	975	1.538	zero	2.144	23	17.094	35	6.719
	53	beta. uguale o superiore a 12 %, in peso	zero	zero	600	994	zero	2.700	23	25.594	35	6.719
		b. uguale o superiore a 32 % e inferiore a 50 %, in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:										
	56	aa. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	zero	450	406	625	450	475	23	5.138	35	2.019
		bb. altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	59	alfa. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 12 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	1.031	23	13.731	35	2.019
	62	beta. uguale o superiore a 12 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	1.594	23	22.325	35	2.019
		2. uguale o superiore a 20 %, in peso:										
	65	aa. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	zero	1.200	1.088	1.669	1.200	1.269	23	8.494	35	5.375
	68	bb. altri	zero	zero	381	638	zero	1.950	23	20.044	35	4.706

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT — Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.08 (segue)		c. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 65 %, in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:										
		1. inferiore a 10 %, in peso:										
	71	aa. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	zero	269	244	375	269	288	23	5.669	35	1.213
	74	bb. altri	zero	zero	zero	zero	zero	1.125	23	17.825	35	1.213
	77	2. uguale o superiore a 10 %, in peso	zero	600	544	838	600	631	23	6.600	35	2.688
	80	d. uguale o superiore a 65 %, in peso	zero	300	269	419	300	319	23	6.244	35	1.344
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:										
		A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:										
	06	II. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	14	2.950	—	—
		B estratti:										
	12	II. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	14	5.281	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:										
		A. lieviti naturali vivi:										
		II. altri:										
		a. lieviti di panificazione:										
	03	1. secchi	zero	zero	zero	zero	zero	zero	21	zero	—	—
	07	2. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	21	zero	—	—
21.07		Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove:										
		A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:										
	005	I. granturco	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	2.325	—	—
	009	II. riso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	3.188	—	—
	012	III. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	5.100	—	—
		B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:										
	015	I. paste alimentari non ripiene, cotte	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	1.931	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.07 (segue)		II. paste alimentari ripiene:										
	018	a. cotte	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	1.200	—	—
	021	b. altre	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	3.400	—	—
		C. gelati contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	024	I. inferiore a 3 %, in peso	zero	1.794	1.075	1.163	1.794	1.550	17	5.131	—	—
	027	II. uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %, in peso	zero	1.750	1.556	400	1.750	2.425	17	9.769	—	—
	030	III. uguale o superiore a 7 %, in peso	zero	2.350	2.088	175	2.350	3.363	17	13.469	—	—
		D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:										
		I. iogurt preparati:										
		a. in polvere, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	033	1. inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	zero	9.356	3.594	1.063	9.356	6.838	17	15.938	—	—
	036	2. superiore a 1,5 %, in peso	zero	4.500	3.969	zero	4.500	7.019	17	27.719	—	—
		b. altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	039	1. inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	zero	831	319	zero	831	606	17	1.419	—	—
	042	2. superiore a 1,5 %, in peso	zero	550	488	zero	550	856	17	3.388	—	—
		II. altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
		a. inferiore o uguale a 1,5 %, in peso e contenenti proteine del latte (tenore di azoto × 6,38) in misura:										
	045	1. inferiore o uguale a 40 %, in peso	zero	10.394	3.994	1.181	10.394	7.594	17	17.706	—	—
	048	2. superiore a 40 % e inferiore o uguale a 55 %, in peso	zero	15.069	5.794	1.713	15.069	11.013	17	25.675	—	—
	051	3. superiore a 55 % e inferiore o uguale a 70 %, in peso	zero	19.231	7.394	2.181	19.231	14.050	17	32.763	—	—
	054	4. superiore a 70 %, in peso	zero	27.544	10.588	3.131	27.544	20.125	17	46.925	—	—
	057	b. superiore a 1,5 %, in peso	zero	5.000	4.413	zero	5.000	7.800	17	30.800	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT. — Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.07 (segue)		E. preparazioni dette « burro in polvere » e altre preparazioni contenenti burro ma non contenenti cereali o prodotti derivati dalla loro trasformazione, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura (*e*):										
		I. inferiore a 26 %, in peso:										
	060	a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso . . .	zero	zero	zero	zero	zero	1.394	17	21.488	—	—
		b. altre, contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:										
	063	1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 25 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	2.031	17	24.175	—	—
	066	2. uguale o superiore a 25 % e inferiore a 50 %, in peso	zero	zero	275	513	zero	2.825	17	27.531	—	—
	069	3. uguale o superiore a 50 %, in peso	zero	zero	950	1556	zero	3.613	17	30.894	—	—
		II. uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 %, in peso:										
	072	a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso . . .	zero	zero	zero	zero	zero	2.794	17	42.969	—	—
		b. altre, contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:										
	075	1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 25 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	3.425	17	45.656	—	—
	078	2. uguale o superiore a 25 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	4.219	17	49.019	—	—
		III. uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %, in peso:										
	081	a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso . . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.300	17	66.175	—	—
	084	b. altre	zero	zero	zero	zero	zero	4.931	17	68.863	—	—
		IV. uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 %, in peso:										
	087	a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso . . .	zero	zero	zero	zero	zero	5.531	17	85.081	—	—
	089	b. altre	zero	zero	zero	zero	zero	5.288	17	77.831	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Stati membri della C.E.E. – Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti – Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) – Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT – Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.07 (segue)	091	V. uguale o superiore a 85 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	6.700	17	103.125	—	—
		F. preparazioni contenenti burro e cereali, o prodotti derivati dalla loro trasformazione, contenenti amido o fecola in misura (e):										
		I. inferiore o uguale a 32 %, in peso:										
		a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso e contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	093	1. inferiore a 26 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	1.394	17	23.269	—	—
	096	2. uguale o superiore a 26 % e inferiore a 50 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	2.513	17	40.456	—	—
	099	3. uguale o superiore a 50 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	(1) 4.019	17	(2)62.988	—	—
		b. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 5 % e inferiore a 25 %, in peso e contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	102	1. inferiore a 26 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	2.031	17	25.956	—	—
	105	2. uguale o superiore a 26 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	(3) 3.150	17	(4)42.700	—	—
	108	c. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 25 %, in peso	zero	zero	zero	(5) 300	zero	(6) 2.663	17	(7)28.200	—	—
		II. superiore a 32 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso:										
		a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso e contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	111	1. inferiore a 26 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	1.394	17	24.156	—	—
	114	2. uguale o superiore a 26 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	2.231	17	36.825	—	—
	117	b. altre	zero	zero	zero	zero	zero	1.869	17	25.950	—	—
		III. superiore a 45 %, in peso:										
	120	a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso . . .	zero	zero	zero	zero	zero	838	17	16.456	—	—
	123	b. altre	zero	zero	zero	zero	zero	875	17	13.500	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT. — Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.07 (segue)		G. altre (*e*):										
		I. non contenenti o contenenti amido o fecola in misura inferiore a 5%, in peso:										
		a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5%, in peso:										
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	129	aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso	zero	750	663	zero	750	1.169	17	4.619	—	—
	132	bb. uguale o superiore a 4% e inferiore a 8%, in peso	zero	1.250	1.100	zero	1.250	1.950	17	7.700	—	—
	135	cc. uguale o superiore a 8% e inferiore a 12%, in peso	zero	2.000	1.763	zero	2.000	3.119	17	12.319	—	—
	138	dd. uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%, in peso	zero	3.000	2.644	zero	3.000	4.681	17	(*f*)18.481	—	—
	141	ee. uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%, in peso	zero	4.500	3.969	zero	4.500	7.019	17	27.719	—	—
	144	ff. uguale o superiore a 26%, in peso . .	zero	Vedi regime delle voci 21-07-E-II, III, IV e V					17	Vedi regime delle voci 21.07-E-II, III, IV e V	—	—
		b. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%, in peso:										
	147	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	419	381	581	419	444	17	1.881	—	—
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	150	aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso	zero	1.169	1.044	300	1.169	1.613	17	6.500	—	—
	153	bb. uguale o superiore a 4% e inferiore a 8%, in peso	zero	1.669	1.481	zero	1.669	2.394	17	9.581	—	—
	156	cc. uguale o superiore a 8% e inferiore a 12%, in peso	zero	2.419	2.144	zero	2.419	3.563	17	14.200	—	—
	159	dd. uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%, in peso	zero	3.419	3.025	zero	3.419	5.125	17	20.363	—	—
	162	ee. uguale o superiore a 18%, in peso . .	zero	4.419	3.906	zero	4.419	6.681	17	26.519	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT. — Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.07 (segue)		c. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%, in peso:										
	165	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	750	675	1.044	750	794	17	3.363	—	—
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	168	aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso	zero	1.500	1.338	763	1.500	1.963	17	7.981	—	—
	171	bb. uguale o superiore a 4% e inferiore a 8%, in peso	zero	2.000	1.781	569	2.000	2.744	17	11.063	—	—
	174	cc. uguale o superiore a 8% e inferiore a 12%, in peso	zero	2.750	2.444	288	2.750	3.913	17	15.681	—	—
	177	dd. uguale o superiore a 12%, in peso . .	zero	4.000	3.544	zero	4.000	5.863	17	23.381	—	—
		d. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%, in peso:										
	180	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	1.356	1.219	1.881	1.356	1.425	17	6.050	—	—
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	183	aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso	zero	2.106	1.881	1.594	2.106	2.594	17	10.669	—	—
	186	bb. uguale o superiore a 4% e inferiore a 8%, in peso	zero	2.606	2.325	1.406	2.606	3.375	17	13.750	—	—
	189	cc. uguale o superiore a 8% e inferiore a 14%, in peso	zero	3.356	2.981	1.119	3.356	4.544	17	18.369	—	—
	192	dd. uguale o superiore a 14% e inferiore a 24%, in peso	zero	4.550	4.038	zero	4.550	6.569	17	26.263	—	—
	195	ee. uguale o superiore a 24%, in peso . .	zero	6.900	6.106	zero	6.900	10.313	17	40.994	—	—
		e. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 50% e inferiore a 85%, in peso:										
	198	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	zero	2.406	2.169	3.338	2.406	2.538	17	10.750	—	—
	201	2. altre	zero	3.456	3.088	2.144	3.456	4.400	17	17.975	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT. — Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.07 (segue)	204	f. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 85%, in peso	zero	2.856	2.575	3.963	2.856	3.013	17	12.769	—	—
		II. contenenti amido o fecola in misura uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%, in peso:										
		a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5%, in peso:										
	207	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	1.781	—	—
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	210	aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso	zero	750	663	zero	750	1.169	17	6.400	—	—
	213	bb. uguale o superiore a 4% e inferiore a 8%, in peso	zero	1.250	1.100	zero	1.250	1.950	17	9.481	—	—
	216	cc. uguale o superiore a 8% e inferiore a 12%, in peso	zero	2.000	1.763	zero	2.000	3.119	17	14.100	—	—
	219	dd. uguale o superiore a 12%, in peso . .	zero	Vedi regime della voce 21.07-F					17	Vedi regime della voce 21.07-F	—	—
		b. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%, in peso:										
	223	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	300	269	419	300	319	17	3.125	—	—
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	226	aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso	zero	1.050	931	zero	1.050	1.488	17	7.744	—	—
	229	bb. uguale o superiore a 4% e inferiore a 8%, in peso	zero	1.550	1.375	zero	1.550	2.269	17	10.825	—	—
	232	cc. uguale o superiore a 8%, in peso . .	zero	2.300	2.038	zero	2.300	3.438	17	15.444	—	—
		c. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%, in peso:										
	235	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	750	675	1.044	750	794	17	5.144	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT. — Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.07 (segue)		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	238	aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso	zero	1.500	1.338	763	1.500	1.963	17	9.763	—	—
	241	bb. uguale o superiore a 4%, in peso . . .	zero	2.000	1.781	569	2.000	2.744	17	12.844	—	—
		d. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 30%, in peso:										
	244	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	1.356	1.219	1.881	1.356	1.425	17	7.831	—	—
	247	2. altre	zero	2.106	1.881	1.594	2.106	2.594	17	12.450	—	—
		III. contenenti amido o fecola in misura uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%, in peso:										
		a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5%, in peso:										
	250	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	2.675	—	—
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	253	aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso	zero	750	663	zero	750	1.169	17	7.294	—	—
	256	bb. uguale o superiore a 4% e inferiore a 8%, in peso	zero	1.250	1.100	zero	1.250	1.950	17	10.375	—	—
	259	cc. uguale o superiore a 8%, in peso . . .	zero	2.000	1.763	zero	2.000	3.119	17	14.994	—	—
		b. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%, in peso:										
	262	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	300	269	419	300	319	17	4.019	—	—
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	265	aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso	zero	1.050	931	zero	1.050	1.488	17	8.638	—	—
	268	bb. uguale o superiore a 4%, in peso . . .	zero	1.550	1.375	zero	1.550	2.269	17	11.719	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT — Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.07 (segue)		c. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%, in peso:										
	271	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	750	675	1.044	750	794	17	6.031	—	—
	274	2. altre	zero	1.500	1.338	763	1.500	1.963	17	10.656		—
	277	d. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 30 %, in peso	zero	1.200	1.088	1.669	1.200	1.269	17	8.050	—	—
		IV. contenenti amido o fecola in misura uguale o superiore a 45%, in peso:										
		a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5%, in peso:										
	280	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	3.563	—	—
	283	2. altre	zero	750	663	zero	750	1.169	17	8.188		—
	290	b. altre	zero	450	406	625	450	475	17	5.581	—	—
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutti o di ortaggi della voce n. 20.07:										
		B. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	09	I. inferiore a 0,2%, in peso	zero	1.131	594	513	1.131	925	12	2.763	—	—
	12	II. uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2%, in peso	zero	625	556	294	625	825	12	3.344	—	—
	15	III. uguale o superiore a 2 %, in peso	zero	950	844	169	950	1.331	12	5.350	—	—
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:										
	01	A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	zero	zero	zero	zero	zero	zero	18	1.538	—	—
		B. colle di destrina, amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:										
	05	I. Inferiore a 25%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	13	394	18	zero
	08	II. uguale o superiore a 25% e inferiore a 55%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	13	775	18	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT. — Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35.05 (segue)	11	III. uguale o superiore a 55% e inferiore a 80%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	13	1.231	18	zero
	14	IV. uguale o superiore a 80%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	13	1.538	18	zero
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:										
		A. Bozzime preparate e appretti preparati:										
		I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:										
	03	a. inferiore a 55%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	14	775	20	zero
	07	b. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	14	1.075	20	zero
	10	c. uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	14	1.313	20	zero
	14	d. uguale o superiore a 83%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	14	1.538	20	zero

(a) Per le merci importate da Paesi terzi, escluse quelle originarie e provenienti da SAMA e PTOM e dalla Grecia, l'ammontare complessivo del dazio ad valorem e del dazio specifico (colonna 10 + colonna 11) non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede GATT., costituito dal dazio ad valorem e dal diritto addizionale (colonna 12 + colonna 13).

(b) Per le merci originarie e provenienti dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM) si applica il dazio ad valorem nella misura stabilita per le importazioni dagli Stati membri della C.E.E. (colonna 4), aumentato del dazio specifico nella misura prevista per le importazioni da Paesi terzi (colonna 11).

(c) Per le merci originarie e provenienti dalla Grecia si applica il dazio ad valorem nella misura stabilita per le importazioni dagli Stati membri della C.E.E. (colonna 4), aumentato del dazio specifico nella misura prevista per le importazioni da Paesi terzi (colonna 11), ad eccezione delle merci sottoindicate per le quali il dazio specifico stesso viene applicato con la riduzione del 40 per cento.

voce ex 17.04-C Rahat loukoum; halva
voce 19.03 Paste alimentari
voce ex 21.07 Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove, contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali

Tuttavia il dazio specifico risultante dopo aver effettuato tale riduzione non può essere inferiore a quello applicabile per le stesse merci provenienti dagli altri Stati membri della C E E

(d) Per la tapioca originaria e proveniente da SAMA e PTOM è sospesa l'applicazione del dazio specifico.

(e) A norma dei Regolamenti C.E.E. n. 107 del 31 maggio 1967 e n. 1041 del 23 luglio 1968, alle importazioni dagli altri Stati membri di merci rientranti nelle sottovoci 21 07 E, 21 07-F e 21.07G, fabbricate con latte o con prodotti lattiero-caseari, il dazio specifico va applicato come segue:

— se trattasi di merce esportata dagli altri Stati membri con destinazione Italia anteriormente al 1° giugno 1967; nella misura prevista per le stesse merci in provenienza dai Paesi terzi
— se trattasi di merce esportata dagli altri Stati membri con destinazione Italia dal 1° giugno 1967: nella misura prevista per le stesse merci a seconda dello Stato membro di provenienza
A tal fine è considerata come data di esportazione delle merci quella del visto apposto sul certificato di circolazione delle merci stesse dalle autorità doganali dello Stato membro esportatore

(f) All'importazione da Paesi terzi di preparazioni denominate « fondute » (v.d. ex 21.07-G-I-a-2-dd), di un tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18%, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente Emmental e Gruviera, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecola e spezie, presentate in un imballaggio immediato avente un contenuto netto inferiore o uguale ad un chilogrammo e accompagnate da un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, l'ammontare complessivo del dazio ad valorem e del dazio specifico (colonna 10 + colonna 11) non può superare l'importo, consolidato in sede GATT, di 36 u.c. pari a lire 21.875) per 100 kg netti di merce.

(1) Dal 27 gennaio 1968 si applica nella misura di L. 6.588. — (2) Dal 27 gennaio 1968 si applica nella misura di L. 101.406. — (3) Dal 27 gennaio 1968 si applica nella misura di L. 6.406 — (4) Dal 27 gennaio 1968 si applica nella misura di L. 95.019. — (5) Dal 27 gennaio 1968 si applica nella misura di L. zero. — (6) Dal 27 gennaio 1968 si applica nella misura di L. 5.863. — (7) Dal 27 gennaio 1968 si applica nella misura di L. 79.656.

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo ufficio n. 2187 del 12 aprile 1968, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Potenza al 30 novembre 1967;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni e le proposte formulate, a norma di legge, dagli enti ed uffici interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato è costituita come appresso:

Presidente:

Leone dott. Leonida, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Santoro dott. Gaetano, consigliere di 1ª classe in servizio presso la prefettura di Potenza;

Ciuffreda dott. Francesco, medico provinciale di Brindisi;

Giocoli-Nacci prof. Gerardo, primario ostetrico dell'ospedale di Francavilla Fontana;

Grimaldi dott. Michele, specialista in ostetricia;

Pambira Anna Maria, ostetrica condotta del comune di Picerno.

Segretario:

Pallotta dott.ssa Mirella, funzionaria della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Potenza.

Detto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Potenza, all'albo pretorio della prefettura di Potenza e a quello dei comuni interessati.

Potenza, addì 5 marzo 1970

Il medico provinciale: SIGNORELLO

(2271)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Novi Ligure

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1114 in data 16 giugno 1969 con il quale è stato indetto il pubblico concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Novi Ligure;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le segnalazioni dell'ordine provinciale dei medici ai fini della nomina di uno dei due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, dei quali uno di igiene e l'altro di clinica o patologia medica di cui alla lettera *B* dell'art. 8 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la designazione effettuata ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e del citato art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, dal comune interessato;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Brighenti dott. Manfredo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Costantini dott. Balduino, direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'interno;

Ragusa dott. Armando, medico provinciale superiore - medico provinciale di Asti;

Petrilli prof. dott. Fernando, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Genova;

Fieschi prof. dott. Aminta, direttore dell'istituto di clinica medica dell'Università di Genova;

Jori dott. Franco, ufficiale sanitario, capo dell'ufficio sanitario comunale di Alessandria.

Segretario:

Galati dott. Francesco, consigliere di 1ª classe della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione avrà la sua sede in Alessandria.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'Università di Genova e avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e del comune interessato.

Alessandria, addì 21 febbraio 1970

Il medico provinciale: SIRCANA

(2204)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.